

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## **DETERMINAZIONE DIRETTORE AD INTERIM S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI**

### **N. 330 del 13/07/2020**

assunta per Delega del Direttore Generale dell'ASST Valle Olona ed in conformità alla  
deliberazione n. 719 del 12.6.2019

#### **OGGETTO:**

**RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI BUSTO  
ARSIZIO PROMOSSO DAI SIGG. C.O., M.M. E M.A. (SINISTRO M.F.E.).**

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'afferimento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Considerato che per il periodo 30.09.2018 – 30.09.2021 è operante una copertura dei rischi derivanti da RCT/RCO, in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa e con retroattività sino all'1.1.1992, con la Compagnia di Assicurazioni Am Trust International Underwriters DAC di Dublino, giusta polizza n. ITOMM1800130, la cui sezione 7 – paragrafo “Self Insured Retention (SIR)” – prevede che la garanzia opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo di Euro 250.000,00 quale S.I.R., ad esclusione dei sinistri relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), rimanendo i sinistri che non superino tale importo direttamente gestiti dall'Azienda;

Atteso che con determina n. 117 del 19.09.2019, nel prendere atto della richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. avanti il Tribunale Civile di Busto Arsizio, notificata in data 23.7.2019 al prot. n. 36136/19 (R.G. 2731/2019), promossa dai sigg. C.O., M.M. e M.A., in proprio e quali eredi del sig. M.F.E., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Bernardinetti e Angelo Porzioli del foro di Terni, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Ugo Aiello in Busto Arsizio, al fine di accertamenti in ordine al decesso del sig. M.F.E. avvenuto in data 29.11.2018 presso il Presidio Ospedaliero di Gallarate, è stata affidata la difesa legale dell'Azienda all'Avv. Paolo Piana con studio in Milano, con oneri a carico della Compagnia, ai sensi della polizza sopra richiamata in quanto il sinistro di che trattasi è stato quantificato superiore alla SIR contrattuale, e rubricato dalla Compagnia Am Trust International Underwriters al n. 2019/AVO/106;

Visto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti il Tribunale Civile di Busto Arsizio, notificato il 28.05.2020 al prot. n. 24451/20 (R.G. 1839/2020), promosso dai sigg. C.O., M.M. e M.A., in proprio e quali eredi del sig. M.F.E., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Bernardinetti e Angelo Porzioli del foro di Terni, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Ugo Aiello in Busto Arsizio, al fine di accertare la responsabilità dell'Azienda nel decesso del sig. M.F.E. avvenuto in data 29.11.2018 presso il Presidio Ospedaliero di Gallarate;

Vista la nota prot. n. 30506 del 8.7.2020, con la quale la Compagnia Am Trust Europe Ltd - che ha in gestione il sinistro – ha confermato quale legale da incaricare per la difesa dell'Ente nel citato ricorso il nominativo dell'Avv. Paolo Piana di Milano, professionista inserito nella rosa degli avvocati prevista dalla polizza vigente e già incaricato nel precedente giudizio;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

delega conseguente;

## **D E T E R M I N A**

1° per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti il Tribunale Civile di Busto Arsizio, notificato il 28.05.2020 al prot. n. 24451/20 (R.G. 1839/2020), promosso dai sigg. C.O., M.M. e M.A., in proprio e quali eredi del sig. M.F.E., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Bernardinetti e Angelo Porzioli del foro di Terni, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Ugo Aiello in Busto Arsizio, al fine di accertare la responsabilità dell'Azienda nel decesso del sig. M.F.E. avvenuto in data 29.11.2018 presso il Presidio Ospedaliero di Gallarate;

2° di conferire incarico all'Avv. Paolo Piana con studio in Milano, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa di questa Azienda, con oneri a carico della Compagnia Assicuratrice Am Trust Europe, che ha confermato il suddetto legale ai sensi della polizza indicata in premessa;

3° - di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Ente;

4° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

**IL DIRETTORE AD INTERIM  
S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI  
(Dr.ssa Anna Maria Marazzi)**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.